



IVA

Responsabilità per la corretta individuazione dell'Iva in edilizia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

[Scopri di più](#)

Un aspetto di fondamentale importanza, trattando dell'Iva in edilizia, riguarda l'individuazione del **soggetto responsabile** per la **corretta applicazione dell'aliquota Iva**. Nella pratica di tutti i giorni, si assiste sovente al rilascio di "dichiarazioni" o di documenti con i quali l'acquirente/committente chiede di **poder usufruire di una determinata aliquota ridotta**. In linea generale, è necessario premettere che tali dichiarazioni di parte **non determinano un'inversione della responsabilità** per la corretta applicazione dell'imposta, la quale rimane in **capo al cedente/prestatore**, così come previsto dai principi generali dell'imposta. Infatti, l'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), recitando che "*l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili (...)*", individua nel cedente/prestatore il **soggetto passivo ed il debitore dell'imposta nei confronti dell'Erario**. Da ciò deriva che l'eventuale individuazione dell'aliquota errata comporta la **responsabilità del cedente/prestatore** per la differenza d'imposta dovuta e per le relative sanzioni applicabili. Tuttavia, la suddetta affermazione, come si vedrà nel seguito, può trovare delle eccezioni, ragion per cui è necessario distinguere **due fattispecie**:

- le **responsabilità stabilite per legge**, o per atto amministrativo;
- le responsabilità stabilite per **accordi tra le parti**.

Rientrano nel primo "gruppo", le seguenti ipotesi:

- applicazione dei **benefici "prima casa"**, riconlegati alle caratteristiche soggettive dell'acquirente;
- **cessione di beni**, escluse le materie prime e semilavorate.

Al di fuori dei casi esaminati nel precedente paragrafo, la responsabilità della corretta applicazione dell'Iva ricade sul **soggetto passivo d'imposta**, ossia sul cedente/prestatore. Tuttavia, tale ultimo soggetto procede all'applicazione dell'aliquota ridotta sulla scorta di dichiarazioni rilasciate dal proprio cliente, ragion per cui è necessario chiedersi **quale debba essere**, se possibile, il comportamento che deve adottare il cedente/prestatore per **evitare di incorrere in successive responsabilità**.



Nell'ambito delle disposizioni che regolano il regime sanzionatorio, come detto, il soggetto passivo è **responsabile della corretta applicazione dell'imposta**, a meno che non si in grado di dimostrare che l'errore sia stato determinato da **obiettive condizioni di incertezza** della norma, ovvero perché l'acquirente/committente ha occultato, falsificato o **ha compiuto degli atti** che hanno indotto in errore il cedente/prestatore.

Risulta, pertanto, determinante, nello scenario descritto, **riuscire a dimostrare di avere operato in buona fede**, la quale può far venire meno la responsabilità del soggetto passivo d'imposta laddove la violazione sia stata determinata da una situazione **non ricollegabile alla volontà del soggetto stesso**, il quale dimostri di aver compiuto tutto quanto sia possibile nella propria posizione, così da dimostrare che **l'errore compiuto non sia a lui imputabile**.

In questo filone, si inserisce anche la [circolare n. 180/E/1998](#), in cui l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il fattore discriminante è costituito **dalla causa dell'errore**. In tale ottica, infatti, è possibile distinguere **le due seguenti fattispecie**, in funzione della causa dell'errore:

- errore **dipendente da imprudenza**, mancata diligenza o imperizia: in tal caso, la causa dell'errore **non può escludere da responsabilità l'autore della violazione**;
- l'autore della violazione ha osservato **la normale diligenza**: tale comportamento significa che il soggetto può invocare [l'articolo 5, D.Lgs. 472/1997](#) per escludere l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti. Nel concreto, per dimostrare la propria buona fede e diligenza, l'operatore non solo deve **esigere una dichiarazione da parte del proprio cliente**, nella quale si attestì la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota ridotta, ma deve, altresì, **pretendere copia di tutta la documentazione** (concessioni, asseverazioni, denunce di inizio attività, ecc.) utile ad **avallare la richiesta**.